



## REGOLAMENTO DI ISTITUTO

### TITOLO TERZO

### VIGILANZA E NORME PER LA SICUREZZA

## **REGOLAMENTO DI VIGILANZA Con indicazioni per il primo soccorso**

Approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n.58 del 10 ottobre 2019

### **Art.1 - VIGILANZA E RESPONSABILITÀ CIVILE**

**1.** Il personale scolastico ha il compito di vigilanza degli alunni senza soluzione di continuità. Ciò significa che l'obbligo di sorveglianza copre tutto l'arco di tempo in cui gli alunni sono affidati all'istituzione scolastica, fino al subentro, reale o potenziale, dei genitori o di persone da questi incaricate. Esso si estende all'attività scolastica in genere, compresi l'intervallo, le uscite didattiche, i viaggi di istruzione, le attività sportive, le attività laboratoriali, le manifestazioni e gli spettacoli e ogni altra attività che si svolga nei locali scolastici, in quelli di pertinenza o comunque organizzata dalla scuola. La responsabilità per la Pubblica Amministrazione sussiste anche al di fuori dell'orario scolastico, se è stato consentito l'ingresso anticipato nella scuola o la sosta successiva.

**2.** La Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623, ha ritenuto che l'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.

**3.** La responsabilità per l'inosservanza del predetto obbligo è disciplinata dagli art. 2047 e 2048. Ai sensi dell'art. 2047 c.c. "in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto"

**4.** La responsabilità del docente non è chiamata in causa SOLO quando egli possa dimostrare che l'evento dannoso è stato causato nonostante la sua presenza e sorveglianza; ovvero non vi è la "culpa in vigilando". Ai sensi degli artt. 2047 e 2048 del Codice Civile<sup>1</sup>, l'insegnante è responsabile di quanto accade ai propri alunni e di quanto i propri alunni possono commettere a danno di terzi.

---

#### **<sup>1</sup> Art. 2047- Danno cagionato dall'incapace**

In caso di danno cagionato da persona incapace di intendere o di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

Nel caso in cui il danneggiato non abbia potuto ottenere il risarcimento da chi è tenuto alla sorveglianza, il giudice in considerazione delle condizioni economiche delle parti, può condannare l'autore del danno a un'equa indennità.

#### **Art. 2048 - Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte.**

Il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi. La stessa disposizione si applica all'affiliante.

I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.

Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non avere potuto impedire il fatto.



5. L'obbligo di vigilanza spetta anche ai collaboratori scolastici, nei limiti fissati dalle disposizioni di legge e dal CCNL di comparto [art. 47, CCNL 2007]. Oltre ai compiti specifici, spetta ai collaboratori scolastici la collaborazione con gli insegnanti nella vigilanza degli alunni durante la giornata scolastica, nell'ambito degli edifici e delle pertinenze di tutti i plessi della scuola. In presenza di alunni all'interno dell'Istituto la sorveglianza è prioritaria rispetto ad altri compiti assegnati.

6. Al Dirigente scolastico, invece, non spettano compiti di vigilanza sugli alunni, ma obblighi organizzativi di amministrazione e di controllo sull'attività degli operatori scolastici (ex art. 2043 e 2051 Codice Civile), per cui è di sua competenza predisporre tutte le misure organizzative per garantire la sicurezza nell'ambiente scolastico e la disciplina tra gli alunni.

7. Spetta al DSGA porre in essere tutte le misure organizzative del personale ATA per garantire la sicurezza nell'ambiente scolastico.

Si forniscono di seguito alcune misure organizzative (confortate dagli opportuni riferimenti normativi) tese ad impedire - o a limitare il più possibile - il verificarsi di eventi dannosi nei confronti degli alunni, conseguenti a negligenze sulla vigilanza.

## Art. 2 - VIGILANZA ALL'INGRESSO DELL'EDIFICIO E ALL'USCITA

### 1. Compiti dei docenti

**A. Inizio e termine delle lezioni.** Come disposto dall'art.29, c.5 CCNL Scuola 2006-09, "Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi"; quest'ultimo obbligo si concretizza nell'accompagnare gli alunni al limite di pertinenza del plesso scolastico e nel consegnarli ai genitori o a delegati maggiorenni.

L'insegnante accompagna la propria classe fino all'uscita dell'edificio scolastico. L'insegnante della primaria si accerta che ogni alunno sia affidato ai genitori o a persona conosciuta al bambino (baby-sitter, nonno...). Nel caso in cui nessuno si presenti all'uscita l'alunno resta a scuola, i docenti attenderanno l'arrivo dei genitori o di loro delegati e affideranno l'alunno al collaboratore scolastico in servizio alla porta solo dopo che tutte le classi siano uscite dall'edificio, così da essere sicuri che il collaboratore sia in grado di prestare esclusiva vigilanza al minore e lo stesso sia stata tranquillizzato rispetto al ritardo del genitore. Si raccomanda di informare gli alunni che, in caso non ci sia nessuno alla consegna, questi devono immediatamente tornare dentro l'edificio e avvisare il proprio insegnante e/o il collaboratore scolastico.

Qualora il ritardo ingiustificato si protragga oltre i 30 minuti e non sia possibile avere telefonicamente notizie dei genitori, il personale in servizio provvede a contattare la polizia locale o i servizi sociali territoriali per la ricerca dei familiari.

In caso si ripeta l'assenza dei genitori al termine delle attività didattiche, i docenti informeranno il dirigente scolastico.

**B. Assenze e ritardi degli alunni.** Le assenze degli alunni devono essere annotate sul registro di classe. Se l'assenza di un alunno si protrae per oltre una settimana o comunque per ogni assenza sospetta il docente provvede a inoltrare segnalazione alla segreteria.

La responsabilità della scuola decorre dal momento dell'ingresso dell'alunno a scuola. In caso di ritardo, l'alunno è ammesso sempre e comunque in classe. Il docente, segnata l'ora di ingresso sul registro di classe, tramite annotazione sul diario, avvertirà la famiglia che dovrà provvedere alla giustificazione scritta. I ritardi abituali e ripetuti degli alunni devono essere segnalati al Dirigente Scolastico e/o al docente collaboratore.



**C. Uscite anticipate.** In caso di uscita anticipata, gli alunni devono essere affidati all'uscita ai genitori o familiari, conosciuti dall'insegnante o dal personale ausiliario, o a persona maggiorenne conosciuta dall'alunno, munita di delega scritta e documento d'identità che il Collaboratore dovrà fotocopiare e allegare alla richiesta di autorizzazione dell'uscita.

Nel caso di alunni seriamente indisposti, l'insegnante o il collaboratore scolastico, informa e avverte telefonicamente della situazione e assume accordi con il familiare o con la persona di fiducia indicata dallo stesso all'atto dell'iscrizione.

## **2. Compiti dei collaboratori**

I collaboratori scolastici hanno l'obbligo prioritario della vigilanza di ingressi, atri, corridoi e palestre. Ogni altro obbligo di servizio verrà, pertanto, nei limiti del possibile, temporaneamente interrotto per adempiere a tale compito primario.

Almeno un operatore per ogni plesso deve controllare e regolare l'ingresso e l'uscita degli alunni, mantenendosi accanto agli ingressi fino a che non si sia concluso il flusso di entrata o di uscita degli alunni e provvedendo infine alla sorveglianza del portone medesimo.

In caso un docente, non per futili motivi, debba assentarsi temporaneamente dalla classe, il collaboratore scolastico non può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, in caso questi per non futili motivi debba assentarsi dalla classe, come disposto dal Profilo Professionale<sup>2</sup>. Il collaboratore scolastico è responsabile per i danni subiti dagli alunni a causa della sua omessa vigilanza, solo se aveva precedentemente ricevuto l'affidamento dei medesimi.

In caso di uscita anticipata dell'alunno, i collaboratori scolastici accolgono il genitore dell'alunno minorenni, o altro parente maggiorenne conosciuto, e invitano a compilare l'autorizzazione all'uscita anticipata; l'autorizzazione sarà conservata in una apposita cartella in bidelleria. Sarà il Collaboratore Scolastico a far uscire l'alunno dalla classe, ai genitori non è consentito l'accesso.

## **Art.3 - VIGILANZA DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE**

### **1. Compiti dei docenti**

**A. Durante l'esercizio delle attività didattiche in aula.** Il docente che, durante l'espletamento dell'attività didattica debba, non per futili motivi, assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi dalla scolaresca deve incaricare un collaboratore scolastico di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno. Il collaboratore scolastico non può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal Profilo Professionale.

Non è consentito, per nessun motivo, allontanare gli alunni dall'aula di classe, e/o da qualunque altro locale scolastico, quale intervento disciplinare. La responsabilità di eventuali conseguenze sull'incolumità dell'alunno, e/o di altre persone presenti nell'ambiente scolastico, ricadrà sul docente che ha allontanato l'alunno. (In caso di frequenti e gravi atti di indisciplina occorre informare i genitori, avvisare il Dirigente

---

<sup>2</sup> TABELLA A – PROFILI DI AREA DEL PERSONALE ATA (introdotta dal CCNL 4-8-1995 e modificata dal CCNL 26-5-1999)  
Area A Esegue, nell'ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità connessa alla corretta esecuzione del proprio lavoro, attività caratterizzata da procedure ben definite che richiedono preparazione non specialistica. E' addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, e del pubblico; di pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi; di vigilanza sugli alunni, compresa l'ordinaria vigilanza e l'assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti. Presta ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all'interno e nell'uscita da esse, nonché nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale anche con riferimento alle attività previste dall'art. 47.



Scolastico e presentare relazione dettagliata).

La classe, durante il normale orario di lezione, è sempre affidata al docente, anche quando sono previsti progetti, attività, seminari. Allorquando sono organizzate attività che prevedono la formazione di gruppi di alunni provenienti da più sezioni, il docente che conduce l'attività è anche responsabile della vigilanza. Nei casi in cui sono realizzate attività che prevedono la partecipazione di esperti esterni, i docenti sono sempre presenti ed in qualunque momento possono chiedere all'esperto di interrompere o di modificare l'attività svolta se ravvisano rischi per l'incolumità degli alunni. Quando sono programmate attività che prevedono la contemporanea presenza di due o più docenti, questi ultimi sono corresponsabili della vigilanza degli alunni. I docenti concedono agli alunni l'uscita dalla classe al di fuori dell'orario dell'intervallo solo in caso di necessità e sempre solo uno alla volta, controllandone il tempestivo rientro.

Non è consentito fare uscire dall'aula gli alunni per incombenze legate a esigenze del docente stesso (fotocopie, reperimento materiale...). Per queste necessità i docenti si rivolgeranno esclusivamente al personale ausiliario.

**B. Intervallo, cambio dell'ora e spostamenti.** L'intensificazione della vigilanza va esercitata in quelle circostanze della vita scolastica in cui gli alunni sono "in movimento" (intervalli, cambio d'ora, uscite e visite didattiche, attività ricreative, ecc.). Nel ricordare che l'intervallo si configura come situazione ad elevato rischio di infortuni, si sottolinea che durante la ricreazione per i docenti aumenta la necessità di rigorosa e diretta vigilanza degli alunni di cui portano piena responsabilità personale, civile e penale. Durante l'intervallo i docenti si posizionano sulla porta dell'aula in modo da controllare meglio tutti gli alunni. I docenti della scuola primaria, qualora la ricreazione venisse effettuata in cortile, si posizioneranno in modo tale da poter vigilare su tutti gli alunni della propria classe. Identico obbligo di vigilanza spetta al personale collaboratore scolastico che presidia l'area dei servizi.

Il cambio dell'ora deve avvenire nel modo più rapido possibile: il docente uscente attenderà l'arrivo del docente entrante. Trascorso inutilmente un lasso di tempo non superiore a 5 minuti, il docente uscente si rivolgerà al collaboratore scolastico.

Se è presente l'insegnante di sostegno, il docente uscente può allontanarsi dalla classe, anche se il collega dell'ora dopo non è ancora arrivato.

Il trasferimento dei docenti da una classe all'altra deve essere organizzato in modo tale da prevenire ogni rischio da omessa vigilanza, eventualmente con il supporto del personale ausiliario, potendo lo scambio indurre la conseguenza fisiologica che gli allievi, anche se per breve tempo, rimangano incustoditi.

Il trasferimento di alunni in altri locali (palestra, laboratori, biblioteca, ...) può avvenire solo in presenza dell'insegnante preposto. Per particolari esigenze gli alunni possono spostarsi nell'edificio sotto la vigilanza di un collaboratore scolastico.

Ogni insegnante deve avere sempre con sé il giornale di classe o l'elenco degli alunni durante gli spostamenti all'interno dell'edificio scolastico.

**C. Vigilanza durante l'attività in palestra.** La vigilanza dovrà essere costante e attenta anche quando è presente l'esperto esterno e si richiede la massima tempestività nel comunicare alle famiglie e alla Dirigenza eventuali incidenti anche lievi. Nella scuola l'attività motoria, pur non essendo agonistica e specialistica, comporta però l'uso di attrezzature e modalità di svolgimento particolari rispetto a quelle utilizzate in un'aula comune, con relative ricadute in materia di sicurezza. Le modalità di svolgimento, l'uso di attrezzature varie, l'organizzazione e la gestione degli spazi vanno rapportati all'età degli alunni, alla tipologia delle attività al fine di prevenire eventuali incidenti.

**D. Vigilanza durante le attività nei laboratori.** L'utilizzo dei laboratori viene disciplinato da appositi regolamenti, cui si rimanda (Cfr. Sezione Allegati al Regolamento di Istituto). È, in ogni caso, compito dei docenti che ricorrono ai laboratori adottare procedure corrette nell'utilizzo degli strumenti e dei dispositivi e segnalare ai responsabili di settore eventuali disfunzioni.



**E. Manifestazioni ed altre attività in orario curricolare e/o extracurricolare.** In occasione di manifestazioni ed altre attività che si svolgono in orario curricolare e/o extracurricolare, il referente dovrà indicare, nella richiesta di autorizzazione indirizzata al dirigente scolastico (tramite **apposito modulo** disponibile sul sito web della scuola) il luogo della manifestazione, la data, l'orario, i docenti responsabili della vigilanza e, nel caso di attività anche solo in parte extracurricolari, l'orario di affido alla famiglia o ai delegati. Tutti gli eventi se non presenti nel PTOF, dovranno essere deliberati dal Consiglio d'Istituto e comunicati in una apposita circolare.

**F. Vigilanza durante le uscite didattiche, le visite guidate, i viaggi di istruzione.** Si rimanda all'apposito Regolamento (Allegato xxx al Regolamento di Istituto)

## **2. Compiti dei collaboratori scolastici**

Per assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni durante il cambio di turno dei docenti, i collaboratori scolastici devono favorire l'avvicinarsi degli insegnanti collaborando nella vigilanza delle classi nel cambio d'ora; al suono della campanella di ogni cambio d'ora devono perciò disporsi e stazionare ai piani per coadiuvare nella sorveglianza; questo compito risulta prioritario rispetto ad ogni altro obbligo di servizio.

Per la vigilanza durante l'intervallo il personale collaboratore scolastico stazionerà lungo i corridoi e in prossimità dell'ingresso dei bagni.

I collaboratori scolastici in servizio nei piani sono tenuti a collaborare nell'azione di vigilanza sugli studenti, specie su quelli autorizzati dai docenti ad uscire dalle classi, per validi motivi.

Il controllo delle classi scoperte è compito dei collaboratori scolastici in servizio, che devono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze dei docenti nelle classi. È quindi necessario che questi, all'inizio delle lezioni o durante i cambi d'ora, si spostino per tenere sotto controllo le classi momentaneamente scoperte e segnalino immediatamente al docente collaboratore del Dirigente Scolastico o al Docente coordinatore di plesso le classi senza insegnanti.

Laddove presente il servizio di mensa, i collaboratori scolastici coadiuvano gli insegnanti nella raccolta dei buoni mensa e nella predisposizione degli elenchi dei partecipanti e partecipano all'assistenza degli alunni nei limiti previsti dal CCNL di settore.

Laddove necessario, i collaboratori scolastici accompagnano le classi durante il tragitto scuola – palestra, o per altra uscita, assieme al docente in servizio.

## **Art.4 - VIGILANZA DURANTE IL PERIODO DI MENSA E DI DOPO-MENSA**

La vigilanza sugli alunni nei periodi di mensa e di dopo mensa è affidata ai docenti in servizio, coadiuvati dall'assistenza dei collaboratori scolastici, come previsto dai Profili di Area del Personale ATA – Area A.

L'orario dedicato alla mensa rientra a tutti gli effetti nelle attività educative e didattiche previste dalla normativa vigente.

## **Art.5 - VIGILANZA DI ALUNNI DISABILI**

La vigilanza sui disabili deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno o dall'operatore addetto all'assistenza o dal docente della classe eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico. Specifici progetti volti a sviluppare il senso di autonomia e l'integrazione degli alunni possono essere inclusi nel PEI, dietro richiesta e sotto responsabilità dei genitori, fatto salvo il rispetto delle necessarie condizioni di sicurezza.



## **Art.6 - VIGILANZA ALUNNI SCUOLA DELL'INFANZIA**

Considerata la peculiarità di tale ordine di scuola, le norme che regolano l'ingresso, la permanenza e l'uscita degli alunni debbono essere rispettate dal personale insegnante e dai collaboratori scolastici con la massima scrupolosità.

La vigilanza dei bambini deve essere continuativa, individualizzata e diretta e riguarda tutti i momenti della loro presenza e permanenza a scuola, anche in bagno.

## **Art.7 - VIGILANZA SUGLI ALUNNI FREQUENTANTI ATTIVITÀ EXTRACURRICULARI**

La vigilanza degli alunni nel corso dell'attività in classe è a cura e responsabilità dei docenti o degli operatori che assumono in carico gli allievi. Questi vigilano altresì sull'uscita degli allievi e controllano che gli siano personalmente consegnati ai genitori, salvo i casi di autorizzazione all'uscita autonoma.

## **Art.8 - INFORTUNI E PRIMO SOCCORSO**

### **1. Adempimenti in caso di infortunio alunni**

In caso di infortunio il personale scolastico presente è tenuto a:

- Prestare i primi soccorsi
- Contattare, se necessario, gli addetti o il 118
- Informare la famiglia
- Predisporre la relazione sull'accaduto e consegnarla in Direzione entro 24 ore dal fatto.

Nella relazione (il modulo è in ogni caso reperibile sul sito istituzionale dell'istituto) dovranno comparire i seguenti elementi:

- a. cognome, nome, data di nascita, classe dell'infortunato
- b. luogo e ora dell'incidente
- c. dinamica circostanziata del fatto: descrizione particolareggiata della lesione subita, sintomi accusati
- d. localizzazione esatta del docente al momento del fatto ed eventuale testimonianza di adulti presenti
- e. assicurazione dell'insegnante di aver prestato le prime cure sommarie e di aver cercato di avvisare tempestivamente i familiari
- f. avvio al pronto soccorso (per i casi gravi) o affidamento ai genitori del minore
- g. data e firma dell'insegnante cui era affidato l'alunno.

### **2. Modalità del soccorso**

In caso di infortunio di un alunno il docente ha il dovere di intervenire immediatamente per accertarsi dell'entità del danno fisico.

In caso di infortunio lieve il personale interviene prestando i primi soccorsi (ghiaccio in caso di traumi, disinfettante in caso di piccole escoriazioni). *Qualunque sia l'entità del malessere o dell'infortunio la famiglia deve essere sempre avvertita telefonicamente direttamente dagli insegnanti.* Se il docente ha necessità di allontanarsi dalla classe, questa viene temporaneamente affidata ad un collaboratore scolastico o al docente della classe più vicina. Per i casi gravi si attiva la procedura d'urgenza richiedendo immediatamente l'intervento dell'ambulanza attraverso il numero 118.



Nel caso sia necessario accompagnare l'alunno al pronto soccorso è consigliabile che a farlo sia un familiare, in assenza dei familiari un insegnante di classe lo accompagnerà utilizzando i mezzi del Pronto Soccorso, avendo cura che sia stata disposta la sorveglianza della classe.

#### **Art.9 – RIMANDI**

Per quanto non espressamente definito nel presente Regolamento, in ordine all'accoglienza e alla vigilanza degli alunni, si rimanda a quanto previsto dalla normativa vigente e dal CCNL, comparto Scuola.